

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art.45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, anche il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici ed all'acquisizione di servizi o forniture **nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;**
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intende il personale con profilo tecnico o amministrativo che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, svolge materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato 1.10 del Codice, come integrato dal D. Lgs. n. 209/2024, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2 del Codice, o del corrispondente regolamento da adottarsi con Decreto sostitutivo in base all'art. 45. co. 1, ultimo periodo del Codice.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro è individuato dal Responsabile del Servizio competente all'intervento, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ove non coincidenti, secondo quanto specificato nel successivo art.14.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - ✓ della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - ✓ della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - ✓ della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - ✓ del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché, ove applicabile, il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio nell'Ente, il Responsabile del Servizio competente all'intervento, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, ove non coincidenti, può individuare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n.133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art.45. co. 1 del Codice, trovano copertura nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8 della presente disciplina.

Articolo 6 (Procedure bandite da Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro. Sistemi Dinamici di Acquisizione. Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc) e dd) dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni. con legge 23 giugno 2014. n. 89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo **entro la misura** massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza. come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3,5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2. del Codice e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.

Articolo 9 (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 2 comma 1 la Stazione Appaltante:
 - ✓ promuove, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice l'aggiornamento nell'ambito della formazione personale consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - ✓ garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Servizio coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è stanziata una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- ✓ all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - ✓ per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - ✓ per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e contributo IRAP.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A - Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a). del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice):	2%
oltre la soglia di cui all'art. 14, co. I, lett. a). del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,5%

TAB. B - Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino a euro 1.000.000,00	2%

oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00	1,5%

6. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per lavori è:
 - per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, l'inserimento dell'intervento nel programma triennale e/o elenco annuale dei lavori pubblici;
 - per i lavori fino a 150.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo.
 - L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti.
7. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture è:
 - Per le forniture e servizi di importo pari o superiore ai 140.000 euro, l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi;
 - Per le forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Non risultano comunque incentivabili le funzioni tecniche relative a:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori, servizi, forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice.
10. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è possibile procedere al riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo qualora sia possibile reperire le maggiori risorse a valere su economie dello stanziamento/quadro economico dell'intervento. L'incentivo è calcolato sull'importo lordo delle maggiori/diverse somme rispetto a quelle originarie a base d'asta, come quantificato nel provvedimento del RUP che approva la variante. Non concorrono ad alimentare l'incentivo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, se attinenti personale interno.

Articolo 11 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

- tipologia di incarichi svolti;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
 3. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 10 co.6, è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nel caso di affidamento diretto, ove si proceda all'attivazione preventiva di un confronto comparativo tra gli operatori economici, che dovrà risultare nella determina a contrarre (*vd. parere funz. Cons. Anac 54/2023*).

Articolo 12 (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo da parte del Responsabile di Servizio competente per l'intervento.
2. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili al personale facente parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. In particolare:
 - a) Qualora durante la fase di progettazione si verificassero ritardi rispetto al cronoprogramma eventualmente stabilito, l'incentivo è decurtato in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.
 - b) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificassero ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e/o controllo del bando, che non consentono l'accesso ai relativi finanziamenti, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
 - c) Qualora si verificassero dei ritardi in sede di esecuzione, l'incentivo riferito alla direzione lavori /direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata. In particolare, i termini per la Direzione dei Lavori /Direzione dell'Esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei Lavori/Prestazioni, eventualmente maggiorato per proroghe o sospensioni legittime, di cui all'art. 120 e 121 del Codice. I termini per il collaudo (o CRE) o verifica di conformità coincidono con quelli previsti dal Codice.
 - d) Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificassero errori o un aumento ingiustificato dei costi inizialmente previsti imputabili al progettista interno, al direttore lavori e loro collaboratori, al personale incaricato di tali procedure verrà corrisposto un incentivo ridotto

di una quota come determinata nella tabella allegata; in casi di estrema gravità degli errori valutata dal competente Responsabile di Servizio non verrà corrisposto alcun incentivo.

- e) Qualora in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture si verificano problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento ingiustificato dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità e/o errori imputabili al RUP/progettista interno, al direttore dell'esecuzione e loro collaboratori, al personale incaricato di tali procedure verrà corrisposto un incentivo ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata; in casi di estrema gravità degli errori valutata dal competente Responsabile di Servizio non verrà corrisposto alcun incentivo.

TABELLA ALLEGATA:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

- Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni eventualmente addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
- La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del Responsabile di Servizio, incrementa le risorse di cui all'art. 45 c.5 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 (Coefficienti di riduzione/ Coincidenza di funzioni / Funzioni articolate e singole/ Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura)

- Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b), ove ciò risulti applicabile.

2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal responsabile del servizio.
5. I soggetti incaricati delle funzioni incentivabili che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, previo accertamento delle irregolarità a loro carico, sono comunque esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile di Servizio preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, individua, con proprio atto, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lett. a) e b) e stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture. Provvede pertanto alla quantificazione dell'incentivo relativa alla fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per i soggetti interessati e, contestualmente o dopo l'aggiudicazione/affidamento dei lavori/prestazioni, assume la determinazione di impegno di spesa.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1 il Responsabile di Servizio competente alla esecuzione di un'opera/lavoro o di un servizio o fornitura adotta il relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione ed affidamento:
 - il Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, ove corrispondente a diverso soggetto, dà atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione/affidamento, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati ed assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione di un contratto di lavori:
 - il Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, ove corrispondente a diverso soggetto, dà atto dell'emissione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati, ed assume la determinazione di liquidazione.
 - c) Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione di un contratto di servizi e forniture di durata annuale:
 - il Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, ove corrispondente a diverso soggetto, dà atto dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, valuta quanto

svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati, ed assume la determinazione di liquidazione.

- d) Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione di un contratto di lavori o di servizi e forniture di durata pluriennale, il Responsabile di Servizio competente procede con la determinazione di liquidazione annuale, in proporzione alla prestazione eseguita rispetto all'importo totale oppure quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato secondo lo stato di avanzamento/verifiche periodiche, anche in assenza di collaudo, CRE o verifica di conformità.
- 3. La liquidazione in favore del Responsabile di Servizio compete al Segretario Generale.
- 4. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, per cause non imputabili ai soggetti che hanno svolto le attività incentivabili, laddove munite di copertura finanziaria.
- 5. Il Responsabile del servizio, ai fini di quanto indicato al comma 1. e 2., predispone una scheda sintetica contenente, per ciascun soggetto addetto alle singole funzioni: - tipo di attività da svolgere/svolta; - percentuale realizzata; - tempi /previsti ed effettivi; -la ripartizione dell'incentivo; - l'importo di competenza di ciascun dipendente; - eventuali decurtazioni.
- 6. La determinazione dirigenziale di liquidazione degli incentivi efficace è trasmessa dal Responsabile competente al Responsabile in materia di gestione del personale, ai fini dell'erogazione delle competenze maturate.

Articolo 15 (Applicazione)

- 1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti), a condizione che nei relativi quadri economici/stanzamenti sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
- 2. La precedente disciplina approvata con Deliberazione G.C. n. 32 del 5/3/2020 ed applicativa dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi per la conclusione delle relative procedure ancora in itinere.

ALLEGATI

TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori					
ATTIVITA'	Fase Programmazione	Fase progettazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
<i>Responsabile della Programmazione della spesa per investimenti</i>	3,0%				
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	2,0%	8,0%	6,0%	8,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: Responsabile di fase (progettazione, esecuzione) ove nominato</i>		4,0%		2,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: Responsabile di fase (affidamento) ove nominato</i>			2,0%		
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: addetti alla gestione tecnica dell'intervento</i>		3,0%	1,0%	2,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: addetti alla gestione amministrativa dell'intervento</i>		2,0%	1,0%	2,0%	
<i>Redazione del DIP/documento di fattibilità delle alternative progettuali</i>		6,0%			
<i>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>		9,0%			
<i>Verifica del PFTE</i>		2,0%			
<i>Redazione del progetto esecutivo</i>		5,0%			

COMUNE DI CISTERNINO (BR)

DISCIPLINA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</i>		1,0%			
<i>Verifica del progetto ai fini della sua validazione, prima dell'affidamento</i>			6,0%		
<i>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, avvisi per manifestazione interesse, inviti, modulistica per le procedure, etc.)</i>			6,0%		
<i>Controllo atti di gara</i>			2,0%		
<i>Direzione dei Lavori</i>				9,0%	
<i>Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), ove nominati</i>				2,0%	
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i>				2,0%	
<i>Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione</i>				1,0%	
<i>Collaudo statico (ove necessario)</i>				2,0%	
<i>Addetto al coordinamento dei flussi informativi</i>			1,0%		
	5,0%	40,0%	25,0%	30,0%	100,0%

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni					
ATTIVITA'	Fase Programmazione	Fase progettazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
<i>Responsabile della Programmazione della spesa</i>	3,0%				
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	2,0%	10,0%	6,0%	8,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: Responsabile di fase (progettazione, esecuzione) ove nominato</i>		5,0%		3,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: Responsabile di fase (affidamento) ove nominato</i>			3,0%		
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: addetti alla gestione tecnica dell'intervento</i>		5,0%	2,0%	3,0%	
<i>Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto: addetti alla gestione amministrativa dell'intervento</i>		5,0%	2,0%	3,0%	
<i>Redazione del progetto del servizio/fornitura (relazione tecnico-illustrativa, calcolo della spesa, indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, quadro economico, capitolato, quantificazione costo manodopera, indicazione CCNL, indicazione criteri di qualificazione e di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto)</i>		15,0%			

COMUNE DI CISTERNINO (BR)

DISCIPLINA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

<i>Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, avvisi per manifestazione interesse, inviti, modulistica per le procedure, etc.)</i>			9,0%		
<i>Controllo Atti di gara</i>			2,0%		
<i>Direzione dell'Esecuzione del Contratto</i>				10,0%	
<i>Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione (ove nominati)</i>				1,0%	
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)</i>				1,0%	
<i>Verifica di conformità</i>				1,0%	
<i>Addetto al coordinamento dei flussi informativi</i>			1,0%		
	5,0%	40,0%	25,0%	30,0%	100,0%

APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024

Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'[allegato I.10](#) sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato I.10](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ~~dai dipendenti~~ **dal proprio personale** specificate nell'[allegato I.10](#) e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ~~dai propri dipendenti~~ **dal proprio personale**.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

~~4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.~~

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'[articolo 43](#) il limite di cui al secondo periodo è

aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali ~~dei dipendenti~~ **del personale** nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ~~ai dipendenti~~ **al personale** di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure ([Articolo 45, comma 1](#))

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)

- *coordinamento dei flussi informativi.*

Art. 114. (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la

stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Allegato I.2 - Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Omissis

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'art.32 dell'Allegato II.14.

Allegato II.14 - Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP **a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32.** Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. omissis

Allegato II.14 - Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, **nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP,** si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. **Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi** sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno

curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

*3. Sono considerate **forniture di particolare importanza** le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al co.2.*

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Rev.2 14/1/2025

Redatto da: Responsabile Settore Natura e Strutture: Ing. Angela Bomba